

OGGETTO: Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - superamento del consenso al trattamento dei dati personali per finalità di cura. Provvedimenti conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Coordinatore degli Staff della Direzione Generale e con contestuale parere favorevole dello stesso in ordine ai contenuti procedurali e formali di legittimità;

Richiamato il Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei dati o GDPR n. 2016/679;

Richiamato il D. Lgs. 196/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e le modifiche intervenute alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs. 101/2018;

Richiamato inoltre il combinato disposto dell' art. 9, par. 2, lett. h) e i) e par. 3 del Regolamento Europeo e dell'art. 2-septies del Codice Privacy;

Considerato che, ai sensi della citata nuova disciplina normativa in materia di protezione dei dati, le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non hanno più l'obbligo, di cui al previgente sistema, di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali dei pazienti, quando il trattamento sia necessario "per attività di medicina preventiva, diagnosi, assistenza e terapia sanitaria";

Visto il parere favorevole espresso dal Data Protection Officer al Titolare del Trattamento Azienda Usl di Reggio Emilia - IRCCS, con nota agli atti di protocollo aziendale al n.144682/2018, nella quale si richiama la condivisione unanime dei componenti presenti al Tavolo Regionale per il coordinamento delle misure in materia di protezione dei dati personali delle Aziende e degli Enti del SSR, costituito con Determinazione n. 15305/2018, rispetto all'attuazione di tale disposizione;

Preso atto inoltre del provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 7 marzo 2019, che ha fornito esplicito chiarimento rispetto all'applicazione della disciplina della protezione dei dati in ambito sanitario, confermando che il professionista sanitario soggetto al segreto professionale o altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di riservatezza, non devono più richiedere il consenso al paziente per i trattamenti necessari alla cura, indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista ovvero all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata;

Considerato inoltre che, ai sensi della citata normativa vigente, occorre tuttavia mantenere invariata la rilevazione dei due consensi del paziente, relativamente all'attivazione del Dossier Sanitario Aziendale ed alla gestione dei dati pregressi all'interno del Dossier (c.d. Dossier Storico), nonché prevedere la rilevazione dello stesso per il trattamento di particolari categorie di dati (es. dati genetici e biometrici, comunicazione da e verso i MMG e PLS nell'ambito dei PDTA, implementazione dei sistemi di sorveglianza/registri di patologia, refertazione on line, ecc.);

Valutato opportuno procedere, quanto prima, in tal senso dando mandato all'Ufficio Privacy ed al Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche di dare piena ed effettiva attuazione a tali disposizioni, definendo le modalità organizzative ed operative di superamento dell'acquisizione del consenso, sia rispetto alla modulistica cartacea che digitale, adeguando inoltre gli strumenti applicativi e la documentazione aziendale anche nell'ambito dell'attuale revisione del regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 145/2018;

Ritenuto di dare mandato all'Ufficio Privacy ed al Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche di continuare anche nelle azioni necessarie ad una completa e corretta rilevazione dei consensi relativi al Dossier Sanitario o ad altre particolari categorie di dati che lo richiedano ai sensi della normativa vigente, nonché di adeguare le relative informative;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che non si è raccolto il parere del Direttore Sanitario per assenza dal servizio del predetto professionista, con riserva di acquisizione non appena ne sussisteranno i presupposti;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo espresso ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. h) del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, del provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 7 marzo 2019, nonché della condivisione in ambito regionale Emilia Romagna, del superamento dell'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali dei pazienti, quando il trattamento sia necessario "per attività di medicina preventiva, diagnosi, assistenza e terapia sanitaria";
2. Di dare mandato all'Ufficio Privacy ed al Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche affinché diano attuazione a tale disposizione definendo le modalità organizzative ed operative di superamento dell'acquisizione del consenso, sia rispetto alla modulistica cartacea che digitale, anche nell'ambito dell'attuale revisione del regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 145/2018;
3. Di dare mandato all'Ufficio Privacy ed al Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche affinché continuino nelle azioni necessarie ad una completa e corretta rilevazione dei consensi relativi al Dossier Sanitario o ad altre particolari categorie di dati che lo richiedano ai sensi della normativa vigente, nonché di adeguare le relative informative;
4. Di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 la dr.ssa Barbara Gilioli, Responsabile dell'Ufficio Privacy in Staff alla Direzione Generale;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Direttore delle Attività Socio Sanitarie, ai Distretti Aziendali, al Presidio Ospedaliero, ai Dipartimenti di Sanità Pubblica/Salute Mentale e Dipendenze Patologiche/Farmaceutico/Cure Primarie Aziendale, alle Funzioni di Staff, ai Programmi Aziendali, ai Servizi Amministrativi, ai Servizi Tecnici, al Direttore Scientifico IRCCS, alla Direzione delle Professioni Sanitarie e al DPO.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Generale
Dott. Fausto Nicolini

Sulla presente delibera ha espresso il parere favorevole:

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Eva Chiericati

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

61-D9-86-BA-3D-7E-3F-66-DD-F9-7D-11-4C-BF-1C-B6-0F-D2-9A-DE

CADES 1 di 2 del 08/07/2019 08:37:25

Soggetto: EVA CHIERICATI

S.N. Certificato: 04AE 0129 CC77 D95A

Validità certificato dal 21/12/2017 12:03:05 al 20/12/2023 12:03:05

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CADES 2 di 2 del 08/07/2019 13:12:07

Soggetto: FAUSTO NICOLINI

S.N. Certificato: 423B F4C0 1188 3F70

Validità certificato dal 21/12/2017 12:40:38 al 20/12/2023 12:40:38

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
